



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO:

Adeguamento rimborso spese sostenute da nefropatici-emodializzati per il trattamento emodialitico in occasione di temporanei soggiorni fuori del territorio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11 MARZO 1997

n.

1393

BRACALENTE BRUNO	Presidente
GORACCI ORFEO	Vice-Presidente
BAIARDINI PAOLO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
LIVIANTONI CARLO	Assessore
LOCCHI RENATO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore
SERENI MARINA	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X

Presidente:

BRUNO BRACALENTE

Relatore:

FEDERICO DI BARTOLO

Segretario verbalizzante:

MARCO RUFINI

LA GIUNTA REGIONALE



SU proposta dell'assessore relatore;
ACQUISITO il documento istruttorio formulato dall'Ufficio III
dell'area operativa per i Servizi Socio-Sanitari avente per
oggetto: "Adeguamento rimborso spese sostenute da nefropatici-
emodializzati per il trattamento emodialitico in occasione di
temporanei soggiorni fuori del territorio regionale";
RITENUTO di farne proprio il contenuto, che diventa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VERIFICATA la conformita' del documento stesso rispetto al
Regolamento interno della Giunta approvato con propria
deliberazione del 24 marzo 1994, n. 1854 con particolare
riguardo alle sottoscrizioni prescritte all'articolo 20 dello
stesso atto;
ai voti unanimi espressi con le modalita' di legge:

D E L I B E R A

- di prevedere per i nefropatici-emodializzati residenti in Umbria, che si allontanano occasionalmente dal territorio regionale, il rimborso delle spese sostenute per il trattamento emodialitico qualora lo stesso non possa essere assicurato dalle strutture pubbliche o convenzionate della regione di temporaneo soggiorno, come gia' stabilito con precedente D.G.R. n. 3271/90);
- di aggiornare il limite massimo del rimborso cosi' come indicato nell'allegato 1 del D.M. 22/7/1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe" che di seguito fedelmente si riporta per la parte interessante:
 - EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO L 300.000
 - EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO, AD ASSISTENZA LIMITATA L 250.000
 - EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO DOMICILIARE L 200.000
 - EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIO-COMPATIBILI L 320.000
 - EMODIAFILTRAZIONE L 450.000
 - Biofiltrazione senza acetato
 - Biofiltrazione
 - Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata
 - EMODIAFILTRAZIONE AD ASSISTENZA LIMITATA L 400.000
 - Biofiltrazione senza acetato
 - Biofiltrazione
 - Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata
 - ALTRA EMODIAFILTRAZIONE L 500.000
 - Con membrane a permeabilita' elevata e molto biocompatibili
 - EMODIAFILTRAZIONE L 500.000
 - EMODIALISI-EMODIAFILTRAZIONE L 400.000
 - Tecnica mista
- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie regionali per la conseguente adozione, in considerazione del fatto che l'onere finanziario derivante dai rimborsi di cui alla presente deliberazione fara' carico alla Azienda sanitaria di residenza dell'assistito;


segue atto n. 1393 / 1997 - pag. 3

- di dare atto che la presente deliberazione e' soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1), comma 1, lett. f), del D. Lgs.vo 13/2/1993 n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di pubblicare il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE *[signature]*

IL RELATORE *[signature]*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



seque atto n. 1393 / 1997 - pag. 4



ALLEGATO A)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Adeguamento rimborso spese sostenute da nefropatici-
emodializzati per il trattamento emodialitico in
occasione di temporanei soggiorni fuori del
territorio regionale.

E' stata piu' volte rappresentata dall'ANED (Associazione Nazionale Emodializzati) regionale umbra la particolare situazione di disagio in cui incorrono, in occasione del periodo delle ferie estive, gli emodializzati umbri che, non trovando disponibilita di posti dialisi nei Centri pubblici o convenzionati delle regioni di momentaneo soggiorno, sono costretti ad accedere a strutture private, sostenendo di conseguenza interamente l'onere delle spese relative al trattamento emodialitico.

In ragione di quanto sopra rappresentato, con precedente deliberazione n. 3271 in data 19 aprile 1990 la Giunta regionale aveva previsto la possibilita' per i soggetti emodializzati di fruire di un rimborso per le spese relative al trattamento emodialitico nel limite massimo di L. 270.000 per seduta.

Con Decreto Ministeriale 22 luglio 1996 il Ministero della Sanita' ha aggiornato le tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare, nell'allegato 1, sono contenute quelle relative ai trattamenti emodialitici, cosi come di seguito riportato:

- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO L 300.000
- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO, AD ASSISTENZA LIMITATA L 250.000
- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO DOMICILIARE L 200.000
- EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIO-COMPATIBILI L 320.000
- EMODIAFILTRAZIONE L 450.000
- Biofiltrazione senza acetato
- Biofiltrazione
- Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata L 400.000
- EMODIAFILTRAZIONE AD ASSISTENZA LIMITATA
- Biofiltrazione senza acetato
- Biofiltrazione
- Emodiafiltrazione con membrane a permeabilita' elevata L 500.000
- ALTRA EMODIAFILTRAZIONE
- Con membrane a permeabilita' elevata e molto biocompatibili
- EMODIAFILTRAZIONE L 500.000
- EMODIALISI-EMODIAFILTRAZIONE L 400.000
- Tecnica mista

Si ritiene pertanto, alla luce delle direttive ministeriali sopra richiamate, di adeguare con il presente atto deliberativo il limite massimo del rimborso delle spese sostenute per il trattamento emodialitico nella misura stabilita nell'allegato 1 del D.M. 22/7/1996, ferme restando

segue atto n. 1393 / 1987 - pag. 5



le condizioni per l'accesso a detto rimborso così come fissate nella D.G.R. n. 3271/90.

Quanto sopra premesso, si propone il seguente dispositivo di deliberazione:

- di prevedere per i nefropatici-emodializzati residenti in Umbria, che si allontanano occasionalmente dal territorio regionale, il rimborso delle spese sostenute per il trattamento emodialitico qualora lo stesso non possa essere assicurato dalle strutture pubbliche o convenzionate della regione di temporaneo soggiorno, come già stabilito con precedente D.G.R. n. 3271/90);
- di aggiornare il limite massimo del rimborso così come indicato nell'allegato 1 del D.M. 22/7/1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe" che di seguito fedelmente si riporta per la parte interessante:
- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO L 300.000
- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO, AD ASSISTENZA LIMITATA L 250.000
- EMODIALISI IN ACETATO O IN BICARBONATO DOMICILIARE L 200.000
- EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIO-COMPATIBILI L 320.000
- EMODIAFILTRAZIONE L 450.000
 - Biofiltrazione senza acetato
 - Biofiltrazione
 - Emodiafiltrazione con membrane a permeabilità elevata
- EMODIAFILTRAZIONE AD ASSISTENZA LIMITATA L 400.000
 - Biofiltrazione senza acetato
 - Biofiltrazione
 - Emodiafiltrazione con membrane a permeabilità elevata
- ALTRA EMODIAFILTRAZIONE L 500.000
 - Con membrane a permeabilità elevata e molto biocompatibili
- EMOFILTRAZIONE L 500.000
- EMODIALISI-EMOFILTRAZIONE L 400.000
 - Tecnica mista
- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie regionali per la conseguente adozione, in considerazione del fatto che l'onere finanziario derivante dai rimborsi di cui alla presente deliberazione farà carico alla Azienda sanitaria di residenza dell'assistito;
- di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1), comma 1, lett. f), del D. Lgs.vo 13/2/1993 n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di pubblicare il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 27-02-97

L'Istruttore

Cinzia Marini

Cinzia Marini

segue atto n. 1393 / 1997 - pag. 6

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO: si propone per le determinazioni di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento interno della Giunta.

Perugia, 27-02-97

Il Responsabile del procedimento
(Dr. Antonio Perelli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della suesposta proposta.

Perugia, 27-02-97

Il Dirigente di Settore
(Dr. Antonio Perelli)

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA'

Il Dirigente dell'Ufficio per l'indirizzo ed il coordinamento delle attivita' socio-sanitarie;
VISTA la proposta in oggetto indicata;
ATTESO che sulla stessa e' stato espresso il prescritto parere favorevole di regolarita' tecnica;
Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimita';

esprime parere favorevole

sulla proposta di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, del Regolamento interno della Giunta.

Perugia, 28/2/97

Il Dirigente dell'Ufficio
(Dr. Giuliano Casaroli)

Perugia, 19 MAR 1997
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE